



***R.G. TRIB. FED. n. 3bis/21***

***(Proc. Disc. P.A. 53/20)***

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente

**Avv. Simone Colla** - Componente

**Avv. Pierfrancesco Viti** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del sig. CERRI FABIO (tessera FISE n. 10987/E).

#### **PREMESSO CHE**

- con atto di incolpazione depositato il 24 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva il sig. Fabio Cerri e l'ASD Circolo Ippico Palazzi innanzi a questo Tribunale, per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni:
  - 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.);
  - 2) Art. 1, lett. b), del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo;
  - 3) Art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, con l'aggravante *ex* art. 8, lett. a) R.G.;
- in particolare, veniva contestato al sig. Fabio Cerri, nella sua qualità di tecnico di monta Western, di aver speronato bruscamente e violentemente l'equide "Frizzy Lena" dallo stesso montato durante l'esecuzione di una pratica denominata "spin", portando la gamba al di fuori dell'arcione della sella e, per questo, inducendo l'equide ad alzarsi sugli arti posteriori e a rovesciarsi su sè stesso;
- l'episodio si verificava presso il centro ippico ASD Palazzi, in circostanze di tempo non meglio precisate, alla presenza di alcune allieve di giovane età dello stesso centro ippico;
- pertanto anche l'ASD Circolo Ippico Palazzi veniva deferita per le medesime violazioni in virtù dell'art. 4, comma 1, lett. a) R.G.;



- con il patrocinio dell'Avv. Stefania Cappa si costituivano in giudizio entrambi gli Incolpati i quali non negavano i fatti contestati e chiedevano:

- 1) il sig. Cerri: in via principale, la misura alternativa consistente nell'attività di aiuto scuderia e preparazione cavalli presso il centro ASD Scuderia Gorello sita in Follonica; in via subordinata, l'applicazione della pena ritenuta di giustizia;
- 2) l'ASD Circolo Ippico Palazzi, in persona del suo rappresentante legale sig.ra Graziella Margheriti, l'applicazione della pena ridotta al minimo;

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 29 marzo 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 - trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b) L. 27/2020* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020* - disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;

- nei termini previsti sia la Procura Federale che la Difesa dei Deferiti depositavano memorie e note scritte;

- la Procura, specificando che in relazione *“alla richiesta di applicazione di misura alternativa ai sensi dell'articolo 12 RdG Fise del 17 marzo 21, la misura e le modalità di applicazione della sanzione proposta dal Deferito (...) non appaiono congrue in ragione della gravità delle condotte contestate e nemmeno attinenti al perseguimento dei fini istituzionali della Fise di cui all'art. 2 dello Statuto federale”*, chiedeva:

a) l'applicazione *“al sig. Fabio Cerri la sanzione disciplinare della sospensione per n. 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. d) ed f) RdG FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;

b) l'applicazione *“alla ASD C.I. Palazzi della sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di euro 300,00 (trecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;

- la Difesa del sig. Cerri, invece, domandava:

a) in via principale, l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa consistente nell'attività di aiuto in scuderia-*grooming* e di preparazione cavalli presso la scuderia Gorello ASD sita in Follonica (GR), per mesi 2 e giorni 4 ogni settimana (per 5 ore al giorno), sotto la responsabilità del Presidente del centro ippico, sig. Stefano Margheriti;



b) in via subordinata, l'applicazione della pena ritenuta di giustizia;

- la difesa depositava anche una dichiarazione di scuse del Deferito ed una relazione veterinaria che attestava lo stato di buona salute del cavallo Frizzy Lena nonché l'assenza di lesioni a seguito dei fatti oggetto dell'odierno procedimento;

- all'udienza del 29 marzo 2021, il Tribunale, in considerazione della richiesta di applicazione della misura alternativa avanzata dal sig. Cerri, disponeva la creazione di un autonomo fascicolo recante il n. 3bis/21 R.G. Trib. e la trasmissione degli atti al Consiglio Federale per il parere, ai sensi dell'art. 12, comma 1, R.G.;

- con comunicazione pervenuta in data 14.04.2021, il Segretario Generale della Federazione annunciava a questo Tribunale che il Consiglio Federale nella seduta del 13.04.2021 esprimeva parere negativo in relazione all'istanza di applicazione di misure alternative avanzata dal Deferito.

#### **CONSIDERATO CHE**

- i fatti e le condotte per cui è giudizio non sono stati contestati dal sig. Cerri;

- la circostanza per cui, durante una lezione di equitazione tenutasi presso l'ASD Circolo Ippico Palazzi, il sig. Cerri abbia inflitto violente e non giustificate speronate all'equide - tra l'altro in presenza di alcune allieve - in violazione dei più elementari principi e regole della buona pratica dell'equitazione (portando la gamba al di fuori dell'arcione della sella) e causando all'animale un disagio non necessario, non solo è documentata da una videoripresa dell'intera sequenza comportamentale, ma anche pacificamente ammesso dall'istruttore stesso;

- tale condotta rientra senza dubbio tra quelle vietate dall'ordinamento federale ed, in particolare, dall'art. 2 Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, il quale espressamente prevede tra gli abusi vietati quello di *“utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato”* ai danni del cavallo.

#### **RITENUTO CHE**

- il sig. Cerri ha tenuto una condotta processuale collaborativa, ammettendo la gravità del gesto e riconoscendone il disvalore e l'offensività nei confronti dell'animale, escludendo che ci sia stata alcuna intenzionalità finalizzata ad infliggere dolore o sofferenza al cavallo;

- non risultano altri precedenti a carico del Deferito;



- le dichiarazioni spontanee di scuse allegate in atti aggiungono note umane e personali che inducono questo Tribunale a ritenere, da una parte, che il sig. Cerri sia sinceramente dispiaciuto dell'accaduto e, dall'altra, che lo stesso non sia avvezzo a metodi violenti di addestramento;
- alla luce degli elementi emersi, l'episodio sia da considerare del tutto eccezionale;
- il certificato veterinario versato in atti dalla Difesa del Deferito assevera l'assenza di postumi o conseguenze sul cavallo rispetto alla condotta posta in essere dall'istruttore.

**RILEVATO, ALTRESÌ, CHE**

- il Consiglio Federale nonché l'Ufficio di Procura (sebbene in forma non vincolante, così come disposto dall'art. 12, comma 1, R.G.) hanno espresso parere negativo all'irrogazione della misura alternativa formulata dall'Incolpato;
- nonostante l'eccezionalità dell'episodio contestato all'incolpato, la gravità della condotta posta in essere non consente l'accoglimento dell'istanza essendo la misura alternativa proposta incongrua;

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, R.G. FISE nonché gli artt. 1, lett. b) Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo e 2 Reg. Veterinario FISE

**APPLICA**

al sig. Fabio CERRI, identificato come in epigrafe, la sanzione disciplinare della sospensione dall'autorizzazione a montare, ex art. 6, comma 1, lett. f) R.G. e da ogni carica e incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara ex art. 6, comma 1, lett. e) R.G. per 60 (sessanta) giorni, con conseguente inibizione dall'esercizio della relativa attività, ai sensi dell'art. 6, comma 3, R.G.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 4 maggio 2021

**Presidente:** f.to Avv. Valentina Mazzotta

**Componente:** f.to Avv. Simone Colla

**Componente Relatore:** f.to Avv. Pierfrancesco Viti